


Onlus. Attività della DR Lazio e degli Uffici Locali

Possono acquisire la qualifica di Onlus gli enti non commerciali e alcuni tipi di società commerciali, tutti caratterizzati dalla vocazione altruistica.

Il no profit costituisce un importante punto di riferimento per la nostra società in relazione ai diversi settori della cultura e dell'arte, del solidarismo e del sociale, della beneficenza, della ricerca scientifica, ecc..



Gli utenti potenziali sono stimati in alcuni milioni di volontari, 100 mila associazioni, 4 mila cooperative, 1500 fondazioni e 130 organizzazioni non governative.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 460/97 si è posto rimedio all'assenza di una normativa organica ed unitaria che disciplinasse il regime tributario degli enti non commerciali e delle Onlus.

Il provvedimento fornisce risposte ed opportunità ad un ampio universo di soggetti che si misurano con bisogni e problemi ai quali non sempre le pubbliche amministrazioni riescono a dare risposte soddisfacenti. E' la realizzazione della esigenza di sussidiarietà tra Stato e gli organismi della cosiddetta società civile dove il primo si fa "leggero" e la seconda facendo valere la sua diffusa articolazione diviene *partner* delle istituzioni.

Si è in attesa, comunque, di una organica definizione degli aspetti civilistici in quanto il disegno contenuto nel codice civile del 1942, che faceva una netta distinzione tra soggetti senza scopo di lucro di cui al libro primo, perseguiti finalità di carattere ideale, e soggetti di cui al libro quinto, non è più rispondente alla realtà economica e sociale Italiana.

La nostra regione si è mostrata particolarmente vivace nel recepire le opportunità offerte dal legislatore. Risultano pervenute circa 2000 comunicazioni contenenti la dichiarazione di voler intraprendere un attività propria delle Onlus così articolate:

| SETTORE DI ATTIVITA' | ONLUS |
|--------------------------------------|-------|
| Assistenza sociale e socio-sanitaria | 704 |
| Assistenza sanitaria | 64 |
| Beneficenza | 138 |
| Istruzione | 101 |
| Formazione | 177 |
| Sport dilettantistico | 92 |
| Tutela beni artistici e storici | 84 |
| Tutela natura e ambiente | 128 |
| Promozione cultura e arte | 270 |

| | |
|-----------------------|------|
| Tutela diritti civili | 97 |
| Ricerca scientifica | 75 |
| TOTALE | 1930 |

La Direzione regionale per il Lazio e gli Uffici locali della Agenzia delle Entrate, oltre alla istituzionale funzione di controllo, devono offrire assistenza nel dipanare le incertezze nelle interpretazioni della normativa.

I front-office degli Uffici Locali provvedono a fornire informazioni generali, alla registrazione degli atti costitutivi, al rilascio del codice fiscale, alla distribuzione della modulistica ed alla ricezione delle istanze di variazioni dati.

La Direzione regionale riceve ed esamina le comunicazioni degli Enti che manifestano la volontà di voler intraprendere le attività tipiche delle ONLUS e si adopera affinché questi eventualmente adeguino i propri statuti al precetto normativo.

Difatti non sempre questi enti hanno mostrato consapevolezza della specificità delle ONLUS rispetto al più ampio settore del non profit.

Per le ONLUS il legislatore ha previsto delle agevolazioni fiscali più ampie a fronte di rigidi requisiti statutari che garantiscano una azione orientata all'esterno verso particolari attività meritorie o soggetti in situazione di svantaggio, distinguendosi così dagli enti associativi che operano prevalentemente nei confronti degli associati.

In questo contesto gli Uffici della DR hanno svolto e svolgono una attività che consente al più ampio mondo dell'associazionismo di comprendere quale struttura civilistica di base e quale posizione fiscale è più coerente con gli obiettivi e le finalità perseguite dal proprio ente.

Inoltre la DR ha effettuato e conta di migliorare la attività formativa nei confronti dei propri dipendenti con il fine di preparare in questo specifico settore un sempre maggiore numero di funzionari e collaboratori così che possano riversare le conoscenze acquisite nel rapporto con l'utente.

Notizie minime

Non bisogna confondere enti no profit, enti non commerciali e Onlus. La prima è una macrocategoria di derivazione dottrinale anglosassone, che comprende:


1. Associazioni e fondazioni riconosciute (art. 14 e segg. Codice Civ.)
2. Fondazioni riconosciute e non riconosciute (art. 14 e segg. Codice Civ.)
3. Comitati (art. 39 e segg. Codice Civ.)
4. Fondazioni e associazioni bancarie, nel caso di non esercizio in via prevalente della gestione delle partecipazioni della banca (Decreto legs. 356 del 20.11.1990 e decreto lgs. 461 del 23 12 1999)
5. Organizzazioni di volontariato (legge 11 agosto 1991 n. 266)
6. Cooperative sociali (legge 8.11.1991 n. 381)
7. Ipab, Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza privatizzate (legge 17 luglio 1890 n. 381, legge 8.11.200 n. 328)
8. Enti ecclesiastici cattolici (legge 20.3.1985 n. 222)
9. Enti religiosi di altre confessioni
10. Organizzazioni non governative (art. 28 legge 26.2.1987 n. 49)
11. Enti di promozione sociale (art. 3 comma 6 legge 25 agosto 1991 n. 287 e legge 7.12. 2000 n. 383)
12. Enti lirici (decreto lgs. 29.6.1996 n. 367)
13. Enti di formazione professionale (legge 845\1978)

- 14. Istituti di patronato (legge 804 del 1997, 112 del 1980, dpr 1017 del 1986)
- 15. Cooperative Onlus
- 16. Consorzi di cooperative sociali


I soggetti di cui ai numeri 6 e 15 sono società commerciali. Tutti gli altri sono enti non commerciali. Tutti, qualora ne abbiano le caratteristiche, possono essere Onlus, tranne le Ipab, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e i partiti e movimenti politici. Gli Enti pubblici sono esclusi a priori.

La attività della DRL riguardante il controllo formale statutario, è tesa al rispetto del tassativo esercizio delle attività che sole possono garantire ad un soggetto la qualifica di Onlus.

Le Onlus a loro volta possono essere:



Sono Onlus di diritto:



Possono essere Onlus parziali, svincolandosi dal divieto di svolgere attività diverse da quelle statutarie, gli Enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le Associazioni di promozione sociale comprese tra gli enti di cui all'art. 3 comma 6 lettera e) della legge 25 agosto 1991 n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal ministero dell'interno:

